

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 gennaio 2017, in Roma

tra Poste Italiane S.p.A.

e

ASSIDIPOST e FEDERMANAGER

Premesso che:

- le parti hanno sottoscritto in data 3 agosto 2012 un verbale di accordo che ha previsto la istituzione di un Comitato Paritetico per la formazione e riqualificazione professionale del personale dirigente;
- le parti, con accordo del 19 gennaio 2016 hanno adeguato gli importi e le durate delle prestazioni di cui al punto 3 lett. c dell' accordo del 3 agosto 2012;
- le parti, con la presente intesa intendono procedere ad una modifica sia del punto 3 lett. b che del citato punto 3 lett. c dell'accordo del 3 agosto 2012 come modificato dall'intesa del 19 gennaio 2016,

Si conviene quanto segue

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Il punto 3 lett. b dell' accordo del 3 agosto 2012, viene sostituito dal seguente:

“b. finanziamento di un servizio di outplacement per i dirigenti che ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il personale dirigente dovrà far pervenire alla Segreteria Paritetica del Comitato la richiesta di rimborso del servizio di outplacement di cui sopra nel termine di decadenza di 1 anno dall'accoglimento della relativa domanda da parte della Segreteria stessa.

Per i dirigenti in favore dei quali la Segreteria Paritetica del Comitato, alla data di stipula del presente accordo, abbia già deliberato l'accantonamento delle somme ed il cui rimborso non sia ancora stato richiesto alla Segreteria stessa, il termine di decadenza di 1 anno decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo in esame.

Qualora i termini di decadenza di cui sopra non vengano rispettati, il dirigente non potrà più accedere al finanziamento del servizio di outplacement ed il Comitato potrà deliberare la redistribuzione delle somme accantonate a tale fine per il finanziamento di altri interventi.

Il suindicato punto 3 lett. c dell' accordo del 3 agosto 2012 come modificato dall'accordo del 19 gennaio 2016, viene sostituito dal seguente:

“c. la corresponsione al personale dirigente – in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e comunque entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro – di un importo a titolo di sostegno per il versamento della contribuzione volontaria utile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, secondo criteri e modalità di seguito indicati.

c.1 Ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di età e di anzianità contributiva richiesti per l'accesso al trattamento di pensione, al personale dirigente verrà corrisposto un importo pari al 25% della contribuzione volontaria annua mancante al raggiungimento del requisito contributivo, fermo restando che tale importo non potrà superare la somma lorda annua di € 12.000 e potrà essere riconosciuto per un periodo comunque non superiore ai 4 anni. L'importo della contribuzione volontaria annua mancante verrà determinato e comunicato dall'Ente Previdenziale al dirigente.

c.2 Il Comitato Paritetico, di cui al punto 2) del presente accordo, potrà deliberare l'innalzamento, per l'anno di riferimento, della suddetta percentuale in misura massima del 5% da definirsi in funzione delle disponibilità delle somme accantonate. Resta inteso che per periodi inferiori all'anno, l'importo verrà proporzionalmente rideterminato.

c.3 A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il personale dirigente dovrà richiedere alla Segreteria Paritetica del Comitato il rimborso delle somme versate a titolo di contributi volontari nel termine di decadenza di 1 anno dall'accoglimento della relativa domanda da parte della Segreteria stessa; i rimborsi che si riferiscono agli anni successivi al primo dovranno essere richiesti nel termine di decadenza di 6 mesi dalla fine di ciascun anno solare cui i contributi stessi afferiscono.

c.4 I dirigenti in favore dei quali la Segreteria Paritetica del Comitato, alla data di stipula del presente accordo, abbia già deliberato l'accantonamento delle somme ed il cui rimborso non sia ancora stato richiesto alla Segreteria stessa, dovranno portare a rimborso alla Segreteria Paritetica le somme versate a titolo di contributi volontari, a pena di decadenza:

- entro un anno dalla stipula del presente accordo se relative al primo anno di versamenti volontari;
- entro 6 mesi dalla fine di ciascun anno solare con riferimento agli anni successivi al primo.

c.5 Qualora i termini di decadenza di cui sopra non vengano rispettati, il dirigente non potrà più accedere al contributo del Comitato per il versamento della contribuzione volontaria per l'anno relativamente al quale i medesimi termini siano spirati ed il Comitato potrà deliberare la redistribuzione delle somme accantonate al finanziamento di altri interventi.

c.6 Analogamente verrà riconosciuta, secondo i criteri e i requisiti sopra indicati - e comunque per un periodo non superiore ai 4 anni - una somma lorda necessaria a coprire l'importo relativo al "contributo azienda convenzionale" richiesto, tempo per tempo, al fine di mantenere l'iscrizione al FASI ai sensi dell'art. 2, lett. d), 1) e 2), dello statuto del suddetto Fondo, o ad altre forme di assistenza sanitaria integrativa scelte dal dirigente e opportunamente documentate. Tale importo non potrà comunque superare la somma lorda annua di € 4.000.

c.7 Le Parti convengono che -ai fini della determinazione della somma lorda di cui al periodo precedente- l'aliquota marginale Irpef da applicarsi verrà determinata sulla base dell'importo relativo al "contributo azienda convenzionale", a prescindere dal reddito complessivo del percipiente, tenuto conto del reddito di lavoro dipendente corrisposto da Poste Italiane nel periodo di imposta di erogazione del contributo e comunque delle somme che verranno erogate ad altro titolo sulla base dell'accordo 3 agosto 2012, citato in premessa, come modificato dalla presente intesa.


c.8 Le quote di finanziamento da destinare agli interventi di cui sopra verranno annualmente definite nell'ambito del Comitato Paritetico. Relativamente ai finanziamenti di cui ai punti b) e c), le domande del personale saranno prese in esame in ordine cronologico, sulla base della data di effettiva ricezione.

c.9 Il Comitato valuterà l'eventuale redistribuzione, in corso di esercizio, delle somme accantonate tra le varie quote, in relazione alle disponibilità complessive esistenti. In caso di esaurimento dei fondi stanziati, ai richiedenti non verrà erogata alcuna forma di finanziamento.

Le disposizioni di cui ai punti c.1, c.6 e c.7 hanno efficacia dalla data di sottoscrizione dell'accordo del 19 gennaio 2016 e si applicano alle domande presentate successivamente alla suddetta data nonché a quelle già presentate sulle quali il Comitato non abbia ancora deliberato.

Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che la loro comune intenzione, sin dalla data di stipula dell'accordo del 3 agosto 2012 citato in premessa, è stata quella di intendere il termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, di cui al primo cpv del punto 3 lett. c, come posto a pena di decadenza".

Poste Italiane S.p.A.



Federmanager

Assidipost-Federmanager

